COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) – C.F./P.IVA 00368540068

Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it

PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 14/2024

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI ED ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO SU AMBO I LATI IN VIA SAN PIO V° NEL TRATTO TRA VIA XI FEBBRAIO E VIA SAN ROCCO PER "SAGRA DEL BOLLITO FRUGAROLESE".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che da venerdì 14.06.2024 a domenica 16.06.2024 si svolgerà presso il Piazzale L.Lombardi la "Sagra del Bollito Frugarolese" e pertanto si rende necessario chiudere il traffico veicolare in Via Garibaldi;

RITENUTO opportuno per motivi di pubblica incolumità e di sicurezza stradale istituire il divieto di accesso in Via Garibaldi e divieto di sosta su ambo i lati, nonché istituire in Via San Pio V° nel tratto tra Via XI Febbraio e Via San Rocco il divieto di sosta su ambo i lati;

ACCERTATO che la violazione del divieto di sosta, salvi i casi sopra indicati, costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell'art. 159, 1° comma lett. a) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

RITENUTO di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare nella Via Garibaldi, per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo, nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 7, 4° comma del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dei veicoli dei residenti;

RILEVATO necessario disporre, in considerazione dell'elevato numero dei frontisti, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio, apposizione di avvisi nei pubblici esercizi e mediante avviso ai residenti;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 in data 30.09.2020;

O R D I N A

- DI ISTITUIRE la chiusura al transito veicolare con conseguente divieto di sosta su ambo i lati in Via Garibaldi nel tratto compreso tra Via Mortaisti Div. Ravenna e Via N.Sauro **dalle ore 18,00 alle ore 24,00 da venerdì 14.06.2024 a domenica 16.06.2024;**
- DI ISTITUIRE il divieto di sosta su ambo i lati in Via San Pio V° dall'incrocio con Via XI Febbraio fino all'incrocio con Via San Rocco **dalle ore 18,00 alle ore 24 dei giorni 14, 15 e 16 giugno 2024;**
- DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 159, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i., la rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la collocazione della relativa segnaletica integrativa temporanea;
- DI ESCLUDERE dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo, nonché i veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno e i veicoli dei residenti in Via Garibaldi;

D I S P O N E

- ✓ la pubblicità del presente provvedimento mediante installazione dei prescritti segnali stradali e di avvisi nei pubblici esercizi ed ai residenti
- ✓ la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line per gg.15 consecutivi e sul sito internet del Comune
- ✓ la trasmissione della presente Ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Bosco M.go
- ✓ gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza

A V V E R T E

- che nei confronti di eventuali trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia;
- che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37, 3° comma del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza.

Frugarolo, lì 03.06.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Stefano Pezzato